



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti  
21 aprile 2021 – unica convocazione**

---

**6 aprile 2021**

**FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.  
Via Berlino, n. 39 – 24040 Zingonia-Verdellino (BG),  
Codice Fiscale e P.IVA 09320600969**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“**Fine Foods**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 21 aprile 2021, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - 1.2. destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4. nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei “Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### Sede Straordinaria

- 1) Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come da avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2021, si ricorda che, per effetto delle misure adottate dalle competenti Autorità volte al contenimento, al contrasto e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, **l’intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (nella specie Computershare S.p.A.) ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.**

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2021, disponibile sul sito internet della Società ([www.finefoods.it](http://www.finefoods.it)) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee".

\*\*\*\*\*

## **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti:**

#### **1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 di Fine Foods, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico insieme al progetto di bilancio 2020.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **delibera**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Fine Foods al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

\* \* \*

## **1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.**

Signori Azionisti,

l'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di Euro 13.364.228, che il Consiglio di Amministrazione, dato atto che la riserva legale è già integralmente costituita, propone di destinare come segue:

- di distribuire un dividendo pari a Euro 0.14, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società e le azioni speciali);
- di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere determinato solo successivamente in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Si ricorda che le azioni speciali, oltre ad essere escluse dal diritto di voto, non hanno diritto a percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione e che tutte le altre azioni della Società - ordinarie, riscattabili ed a voto plurimo - hanno pari diritto a ricevere gli utili distribuiti, il tutto come meglio disciplinato nello Statuto della Società.

La distribuzione del proposto dividendo potrà eseguirsi secondo la seguente tempistica, in conformità al calendario del mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana: data di stacco (cedola n. 5 e n.4) il giorno 3.5.2021, *record date* (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 4.5.2021 e data di pagamento dividendo il 5.5.2021.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### ***delibera***

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 13.364.228, come segue:*
  - *di distribuire un dividendo pari a Euro 0,14, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società e le azioni speciali);*
  - *di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

## **PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

Al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre provvedere preliminarmente alla determinazione del numero dei suoi componenti.

#### **2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si rammenta che ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro tali limiti, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con *le best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Soci di stabilire in 7 il numero di amministratori da eleggere.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti statutari sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti

#### **2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 16.2 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

#### **2.3 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.

#### **2.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che, ai sensi dello statuto sociale vigente, gli stessi sono eletti dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista. Si ricorda altresì che, a fronte dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, viene meno la clausola statutaria secondo la quale 3 amministratori erano nominati dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di azioni speciali.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Fermo quanto precede, in previsione dell'imminente ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare candidature che includano un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di Corporate Governance e dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato, nonché nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate sul mercato regolamentato.

Il Consiglio raccomanda, inoltre, che, al fine del miglior rispetto dell'equilibrio tra generi, gli Azionisti interessati presentino candidature che consentano la nomina di almeno i due quinti dei componenti del Consiglio tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di amministratore secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti di maggioranza sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

\* \* \*

## **PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

#### **3.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

Si ricorda che l'articolo 25 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, che delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società

Fermo quanto precede, in previsione dell'imminente ammissione a quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare candidature nel rispetto

dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate sul mercato regolamentato.

Tutto ciò premesso Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti di maggioranza sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

### **3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

\* \* \*

## **PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Fine Foods, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020 e all'approvazione di una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile.

Si ricorda che in data 30 aprile 2020 l'Assemblea della Società ha autorizzato operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, da effettuarsi in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi, sino a un massimo complessivo pari al 20% del capitale sociale totale della Società e per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 26.000.000,00.

Considerato che l'autorizzazione all'acquisto ha durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera assembleare e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2021, l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno convocare l'Assemblea perché conferisca una nuova autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della delibera del 30 aprile 2020 per la parte non eseguita.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

*Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie*

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**"), ivi compresa la finalità di "*adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente*", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato, (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate), senza valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla data del 30 marzo 2021, il capitale sociale di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. ammonta ad Euro 22.601.911,30.

La seguente tabella rappresenta la suddivisione in azioni del capitale sociale della Società alla data odierna.

	Capitale sociale			Diritti di voto
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	
<b>Totale di cui:</b>	22.601.911,3	23.571.613	Prive di valore nominale	29.630.492
<b>Azioni ordinarie</b> (godimento regolare)	18.047.319,3	18.821.613	Prive di valore nominale	17.930.492
<b>Azioni riscattabili*</b> (godimento regolare)	1.150.633,8	1.200.000	Prive di valore nominale	1.200.000
<b>Azioni a voto plurimo**</b> (godimento regolare)	3.356.015,1	3.500.000	Prive di valore nominale	10.500.000



<b>Azioni speciali***</b>	47.943,1	50.000	Prive di valore nominale	Nessun diritto di voto
<p>*non ammesse alle negoziazioni. Ciascuna azione riscattabile dà diritto ad un voto al pari delle azioni ordinarie.</p> <p>**non ammesse alle negoziazioni. Ciascuna azione a voto plurimo dà diritto a tre voti.</p> <p>***non ammesse alle negoziazioni. Le azioni speciali sono prive del diritto al voto e del diritto agli utili.</p>				

Alla data del 30 marzo 2021, la Società detiene n. 891.121 azioni ordinarie proprie e la società dalla stessa controllata non detiene azioni proprie.

Si ricorda che, come comunicato in data 20 dicembre 2019, la Società ha completato l'acquisto di azioni proprie a servizio del "Piano di incentivazione *stock grant* FINE FOODS N.T.M. S.p.A. 2018-2021" fissato in 440.000 azioni ordinarie ed ha proseguito negli acquisti di azioni proprie nei limiti ed alle condizioni deliberati dagli organi competenti.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

#### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, in un periodo di 18 (*diciotto*) mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 26.000.000,00.

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni,

scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, sul mercato ove sono di volta in volta negoziate le azioni della Società secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") – con particolare riferimento al principio di parità di trattamento tra gli azionisti – e relative di disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**").

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e le proposte ivi formulate*

***delibera***

*(A) di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 30 aprile 2020, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;*

*(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*

*1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di FINE FOODS N.T.M. S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 26.000.000,00;*

*2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso*

*l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*

*3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale, cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili), e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società L'autorizzazione di cui al presente punto (B).3) è accordata senza limiti temporali anche con riferimento alle azioni proprie già possedute dalla Società alla data della presente delibera;*

*(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

\* \* \*

## **PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **5. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei "Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A." sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e dei "Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A." (i "Warrant") della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia ("AIM") al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In proposito si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant sul MTA, eventualmente sul segmento STAR, ritenendo che lo stesso sia funzionale ad una migliore valorizzazione nonché visibilità della Società sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo. In particolare, infatti, la quotazione degli strumenti finanziari della

Società su un mercato regolamentato (in particolare sul segmento STAR dell'MTA) in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, eventualmente segmento STAR, la Società ha conferito l'incarico di Sponsor a Banca Akros S.p.A. per lo svolgimento delle attività al medesimo riservate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*

***delibera***

- 1. di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione e l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Marco Francesco Eigenmann e all'Amministratore Delegato Giorgio Ferraris, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalla quotazione delle azioni e dei warrant di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. dall'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari”.*

\* \* \*

**PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- 1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, in funzione del progetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), eventualmente segmento STAR, delle azioni e dei warrant della Società, che sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea ordinaria in occasione della discussione del punto 5 all'ordine del giorno. Il testo integrale dello statuto sociale proposto è allegato alla presente relazione sub “A”.

La transizione della quotazione delle azioni e dei warrant della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“**AIM**”) al MTA comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello Statuto sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate sul MTA nonché ai principi contenuti nel Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Il testo dello Statuto sociale, così come modificato, su cui siete chiamati a deliberare entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA.

Le modifiche statutarie di maggiore rilevanza possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- (a) introduzione delle finalità di società benefit nell’ottica di promuovere il successo sostenibile secondo i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance;
- (b) la possibilità di attribuire una delega al consiglio di amministrazione per gli aumenti di capitale riguarda ora espressamente anche la facoltà di emettere obbligazioni convertibili;
- (c) i conferimenti dei soci potranno avere ad oggetto anche beni in natura o crediti;
- (d) la convocazione dell’assemblea, l’intervento e il voto nella stessa saranno disciplinate dalle disposizioni del D.lgs. 59/1998 (“**TUF**”) e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”), e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate sul MTA;
- (e) la composizione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina dei relativi componenti saranno disciplinate dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate sul MTA. Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione sono previsti, tra l’altro: (i) il diritto dei soci di minoranza di nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, un amministratore; (ii) la nomina di un numero di amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza conforme alla disciplina *pro tempore* vigente; (iii) la nomina di un numero di amministratori del genere meno rappresentato conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quanto alla nomina e composizione del Collegio Sindacale sono previsti, tra l’altro: (i) il diritto dei soci di minoranza di nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, un sindaco effettivo (che sarà il Presidente del Collegio Sindacale) e un sindaco supplente; (ii) la nomina di un numero di sindaci del genere meno rappresentato conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi; (iii) l’introduzione ai fini di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 delle “materie e settori di attività strettamente attinenti” all’attività della Società;
- (f) è stato introdotto l’espresso potere del Consiglio di Amministrazione di costituire uno o più comitati interni, in modo da potersi organizzare secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance;
- (g) è stata introdotta la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all’adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- (h) è stata introdotta la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.

Inoltre, a seguito della quotazione su MTA troverà applicazione la disciplina prevista dal TUF e dal Regolamento Emittenti in materia di offerta pubblica di acquisto, per cui è stata eliminata la relativa clausola statutaria. Lo stesso vale per la clausola in tema di partecipazioni rilevanti, che è stata

anch'essa eliminata visto che troverà applicazione la disciplina in materia di trasparenza degli assetti proprietari.

In particolare, oltre ad alcune modifiche sistematiche e formali, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A." sul MTA, eventualmente segmento STAR.

Testo vigente	Testo modificato
<p align="center"><b>TITOLO I</b> COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 1</b></p> <p>1.1. È costituita una società per azioni denominata: "FINE FOODS &amp; Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", la denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." (la "<b>Società</b>").</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 2</b></p> <p>2.1. La Società ha sede legale in Verdellino (BG) Frazione di Zingonia.</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 3</b></p> <p>3.1. La durata della Società è fissata sino al 2075.</p>	Invariato
<p align="center"><b>TITOLO II</b> OGGETTO DELLA SOCIETÀ</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 4</b></p> <p>--</p> <p>4.1. La Società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'attività di ricerca, di studio, di progettazione, di fabbricazione, di trasformazione, di lavorazione, di confezionamento e di commercio, anche in esportazione ed importazione, sia in forma di materia prima che di semilavorato e/o di prodotto finito, di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari, presidi e dispositivi medicochirurgici, nonché di servizi, apparecchiature e parti di apparecchiature strumentali ai suddetti prodotti;</li> <li>– la prestazione di servizi di organizzazione, vigilanza e controllo in materia di ricerca, studio, progettazione, fabbricazione,</li> </ul>	<p>4.1 La Società - in qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-383 - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ad altri portatori di interesse. Il presente paragrafo non modifica quanto previsto al successivo paragrafo 4.2.</p> <p>4.12 Invariato</p>

<p>trasformazione, lavorazione, confezionamento e commercio di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari e presidi e dispositivi medico-chirurgici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e della tenuta della contabilità; la stesura e l'analisi di piani di fattibilità e di budget; l'organizzazione, l'esecuzione e l'analisi di piani di marketing;</li> <li>- lavori e ricerche scientifiche, mediche, tecnologiche, bibliografiche e chimico-analitiche;</li> <li>- l'approntamento di dossier scientifici ed amministrativi, l'assistenza tecnica degli iter burocratici degli stessi;</li> <li>- la prestazione di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;</li> <li>- la formazione del personale nelle materie di cui sopra.</li> </ul> <p>Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.</p> <p>La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e delle relative delibere del C.I.C.R. e loro successive modifiche e/o integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p>CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b></p> <p>CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO - <b>OBBLIGAZIONI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><b>5.1.</b> Il capitale sociale ammonta a Euro 22.590.304,0 ed è diviso in n.18.705.540 Azioni Ordinarie, n. 50.000Azioni Speciali (trattasi delle originarie n. 200.000 Azioni Speciali, di cui n.150.000 oggetto di conversione ai sensi del seguente articolo 6.4 (d), punti (i), (ii) (A) e (B)), n. 3.500.000 Azioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><b>5.1.</b> Il capitale sociale ammonta a Euro 22.590.304,0 ed è diviso in n.18.705.540 Azioni Ordinarie, n. 50.000Azioni Speciali (trattasi delle originarie n. 200.000 Azioni Speciali, di cui n.150.000 oggetto di conversione ai sensi del seguente articolo 6.4 (dc), punti (i), e (ii) (A) e (B)), n. 3.500.000 Azioni a Voto Plurimo e n.</p>



a Voto Plurimo e n. 1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.

**5.2** L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, entro il quinto anno (incluso) dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (partita iva 02231970167) nella Società, deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data 10 luglio 2018 (già Innova Italy 1 S.p.A.) (**"Operazione Rilevante"**). Inoltre, l'Assemblea straordinaria del 10 luglio 2018 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 233.320,00, mediante emissione di massime numero 2.333.200 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, fino al sesto anno (incluso) dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

**5.3** L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

**5.4** In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

**5.5** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

**5.6** La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90%

1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.

**5.2** Invariato

**5.3** L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale **e di emettere obbligazioni convertibili** fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

**5.4** Invariato

**5.5** Invariato

~~**5.6** La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90%~~

<p>fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>--</p>	<p><del>fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</del> <b>Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</b></p> <p><b>5.7 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c..</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p><b>6.1</b> Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo, le Azioni Riscattabili ed i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p> <p><b>6.2</b> Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p><b>6.3</b> Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.</p> <p><b>6.4</b> Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;</p> <p>(b) sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi della lettera (d) che segue, attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) Amministratori;</p> <p>(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p><b>6.1</b> Invariato</p> <p><b>6.2</b> Invariato</p> <p><b>6.3</b> Invariato</p> <p><b>6.4</b> Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;</p> <p><del>(b) sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi della lettera (d) che segue, attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) Amministratori;</del></p> <p><b>(b)</b> sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre</p>

<p>attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:</p> <p>(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta</p>	<p>attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;</p> <p>(c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:</p> <p>(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia <b>e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</b>, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia <b>e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</b>, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel</p>
--	--

<p>consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il “<i>coefficiente K</i>” comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.</p> <p><b>6.5</b> Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <p>(a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell’art. 2351, comma 4 del c.c. e dell’art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell’osservanza degli eventuali limiti di legge;</p> <p>(b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell’assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell’assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie,</p>	<p>caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia <b>e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</b>, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;</p> <p>in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il “<i>coefficiente K</i>” comunicato da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.</p> <p><b>6.5</b> Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <p>(a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell’art. 2351, comma 4 del c.c. e dell’art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell’osservanza degli eventuali limiti di legge;</p> <p>(b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell’assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell’assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente</p>
---	--

<p>in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per “Gruppo” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;</p> <p>(c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;</p> <p>(d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;</p> <p>(e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.</p> <p><b>6.6</b> Le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie – ed in particolare (i) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; e (ii) attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <p>(a) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell’assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell’assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto</p>	<p>parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per “Gruppo” si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;</p> <p>(c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del <del>consiglio</del> <b>Consiglio</b> di <del>amministrazione</del> <b>Amministrazione</b> della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;</p> <p>(d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal <del>consiglio</del> <b>Consiglio</b> di <del>amministrazione</del> <b>Amministrazione</b> con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del <del>consiglio</del> <b>Consiglio</b> di <del>amministrazione</del> <b>Amministrazione</b>, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;</p> <p>(e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.</p> <p><b>6.6</b> Invariato</p>
--	---

facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

- (b) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile;
- (c) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:
  - (i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (l' "**Importo da Indennizzare**"); e (b) abbia comunicato alla Società (x) di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; (y) l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (l' "**Importo da Indennizzare in Natura**"), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili avente controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;
  - (ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili

ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'importo da Indennizzare in Natura medesimo;

(iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora – pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle Azioni Ordinarie registrati da Borsa Italiana in relazione all'Azione Ordinaria nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'importo da Indennizzare (la "**Data di Riferimento**") e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le Azioni Ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione (la "**Media Prezzo Sei Mesi**"). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il "**Valore di Riscatto**");

(iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la "**Comunicazione di Riscatto**") dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società al socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al

Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'Importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;

- (d) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;
- (e) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i) (a)-(b) nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;
- (f) fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l'esercizio del riscatto opererà alle condizioni di cui sopra ed avverrà senza autorizzazione da parte dell'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2357 del c.c.;
- (g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società.

**6.7** In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali e/o delle Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel



libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni Speciali e/o Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione al pubblico con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

**6.7** Invariato

**6.8** La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale, deliberato ad un valore di emissione che, incluso il sovrapprezzo, sia determinato in base al valore di mercato – pari al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni della Società negli ultimi 6 mesi – della Società, mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6.10 che segue; e (ii) fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 6.11 che segue.

**6.8** Invariato

**6.9** In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo, Azioni Riscattabili o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte delle assemblee speciali dei titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Riscattabili o di Azioni Speciali.

**6.9** Invariato

**6.10** In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo sia di Azioni Speciali, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie, di Azioni a Voto Plurimo e di Azioni Speciali in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (i) le azioni ordinarie, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie, alle Azioni a Voto Plurimo e alle Azioni Speciali dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale,

**6.10** Invariato

<p>precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali di nuova emissione da parte dei soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di sei azioni ordinarie ogni Azioni Speciale, e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge.</p> <p><b>6.11</b> Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, (i) i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità; (ii) i titolari delle Azioni Riscattabili avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di riscatto – delle Azioni Riscattabili, nei limiti di legge e di compatibilità; e (iii) i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di conversione in azioni ordinarie – delle Azioni Speciali, nei limiti di legge e di compatibilità.</p>	<p><b>6.11</b> Invariato</p>
<p><b>Articolo 7</b></p> <p><b>7.1</b> I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p><b>7.2</b> I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p>	<p><b>Articolo 7</b></p> <p><b>7.1</b> I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, <b>beni in natura o crediti</b>, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p><b>7.2</b> Invariato</p>
<p><b>Articolo 8</b></p> <p><b>8.1</b> Il socio può recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.</p> <p><b>8.2</b> Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.</p> <p><b>8.3</b> Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	<p><b>Articolo 8</b></p> <p>Invariato</p>
<p><b>TITOLO IV</b> OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE</p>	<p>Soppresso</p>

### **Articolo 9**

**9.1** A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.

**9.2** Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

**9.3** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

**9.4** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

**9.5** Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

**9.6** I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del

### **Articolo 9**

~~9.1~~ A ~~partire dal momento in cui e sino a~~ quando le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.

~~9.2~~ Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

~~9.3~~ Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

~~9.4~~ La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

~~9.5~~ Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

~~9.6~~ I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del

procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

**9.7** La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

**9.8** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

~~procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.~~

~~**9.7** La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.~~

~~**9.8** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.~~ **L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni o comunque assistite da warrant per la sottoscrizione di Azioni che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.**

#### **Articolo 10**

**10.1** Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

**10.2** Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

**10.3** Il raggiungimento o il superamento della

Soppresso

<p>Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p><b>10.4</b> In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V ASSEMBLEA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V-IV ASSEMBLEA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 11</u></b></p> <p><b>11.1</b> L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera.</p> <p><b>11.2</b> Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p><b>11.3</b> L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in altri Stati Membri dell’Unione Europea.</p> <p><b>11.4</b> Il potere di convocare l’Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all’Amministratore Delegato.</p> <p><b>11.5</b> L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p><b>11.6</b> Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall’articolo 2376 del codice civile, necessarie per l’approvazione delle</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 11-10</u></b></p> <p><del>11-10.1</del> L’Assemblea viene è convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante, con avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza e Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p><del>11-10.2</del> Invariato</p> <p><del>11-10.3</del> Invariato</p> <p><del>11-10.4</del> Il potere di convocare l’Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all’Amministratore Delegato, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell’articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p><del>11-10.5</del> L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p><del>11-10.6</del> Invariato</p>

deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

--

--

--

**10.7** L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene di regola in unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ed anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, illustrandone i termini nell'avviso di convocazione.

**10.8** Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, nell'avviso di convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto; e (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli azionisti e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i membri del Collegio Sindacale possano connettersi e le modalità per ottenere la password di accesso.

**10.9** Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

#### **Articolo 12**

**12.1** La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono

#### **Articolo ~~12~~-11**

**~~12~~-11.1** La legittimazione all'intervento in assemblea **Assemblea** e all'esercizio del diritto

disciplinate dalla normativa vigente.	di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 13</u></b></p> <p><b>13.1</b> Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo <del>13</del>-12</u></b></p> <p><del>13</del>-<b>12.1</b> Invariato</p> <p><b>12.2</b> La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 14</u></b></p> <p><b>14.1</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.</p> <p><b>14.2</b> Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.</p> <p><b>14.3</b> Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo <del>14</del>-13</u></b></p> <p><del>14</del> <b>13.1</b> Invariato</p> <p><del>14</del> <b>13.2</b> Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato <del>dagli intervenuti e</del> <b>dal Presidente, il quale</b> può nominare uno o più scrutatori <b>anche non soci</b>. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.</p> <p><del>14</del> <b>13.3</b> Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 15</u></b></p> <p><b>15.1</b> L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p><b>15.2</b> Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo e, limitatamente alle Assemblee convocate al fine di deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo <del>15</del>-14</u></b></p> <p><del>15</del> <b>14.1</b> L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, <del>ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia dal presente</del> <b>Statuto.</b></p> <p><del>15</del> <b>14.2</b> Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'<del>assemblea</del> <b>Assemblea</b> ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo e, <del>limitatamente alle Assemblee convocate al fine di deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020</del> <b>ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le</b></p>

<p>ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d), che precede, alle Azioni Speciali e non il mero numero delle azioni. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.</p>	<p><del>Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d), che precede, alle Azioni Speciali e non il mero numero delle azioni. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.</del> Soppresso</p>
<p><b>15.3</b> A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI-V</b> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p><b>16.1</b> La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e nomina gli amministratori, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, 3 amministratori saranno in ogni caso nominati</p>	<p style="text-align: center;"><del><b>Articolo 16-15</b></del></p> <p><del><b>16</b></del> <b>15.1</b> La Società è amministrata da un consiglio <b>Consiglio</b> di amministrazione Amministrazione composto da non meno di <del>7</del> <b>5 (cinque)</b> e non più di <del>12</del> <b>(dodici)</b> membri, <b>determinato con deliberazione dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare.</b> <del>L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e nomina gli amministratori, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre</del></p>



<p>dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di Azioni Speciali.</p> <p><b>16.2</b> Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p><b>16.3</b> Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.</p> <p><b>16.4</b> In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, per qualsivoglia causa, e purché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si procederà all'immediata sostituzione dell'amministratore cessato/degli amministratori cessati mediante la nomina di un nuovo/i amministratore/i, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, nel caso in cui l'amministratore cessato/gli amministratori cessati fosse/fossero stato/i nominato/i su designazione da parte dei soci titolari di Azioni Speciali, il/i nuovo/i amministratore/i sarà/saranno nominato/i su designazione dei soci titolari di Azioni Speciali.</p> <p><b>16.5</b> Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno 2 (due) amministratori, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><del>2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, 3 amministratori saranno in ogni caso nominati dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di Azioni Speciali.</del></p> <p><del>16</del> <b>15.2</b> Invariato</p> <p><del>16</del> <b>15.3</b> Invariato</p> <p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p>
<p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 16</u></b></p> <p><b>16.1</b> Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati, presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.</p> <p><b>16.2</b> Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla</p>

disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

**16.3** Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.

**16.4** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**16.5** Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli "**Amministratori Indipendenti**"); se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due Amministratori Indipendenti.

**16.6** La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

**16.7** Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

**16.8** Le liste devono essere corredate:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione

	<p>può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;</p> <p>(ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;</p> <p>(iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>(iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p><b>16.9</b> Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "<b>Lista di Maggioranza</b>") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</p> <p>(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "<b>Lista di Minoranza</b>") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.</p> <p><b>16.10</b> In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.</p> <p><b>16.11</b> Qualora con i candidati eletti con le</p>
--	--

modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

**16.12** Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

**16.13** Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

**16.14** In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

**16.15** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la

	<p>composizione del Consiglio, ovvero ancora qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea – fermo restando quanto previsto al successivo art. 17.1 - con le maggioranze di legge e senza ricorso al voto di lista, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><b>16.16</b> Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p><b>17.1</b> Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.</p> <p><b>17.2</b> Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p><del>17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;</li><li>- qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;</li></ul> <p>In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi. richiesti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p><del>17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero</del></p>

<p><b>17.3</b> Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.</p> <p>--</p>	<p>dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.</p> <p><b>17.3</b> Il <del>Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.</del> Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>17.4</b> La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p><b>18.1</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.</p> <p><b>18.2</b> Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>18.3</b> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p><b>18.1</b> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, <b>in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica</b>, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da <b>qualsiasi Consigliere in carica aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.</b></p> <p><b>18.2</b> Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, <del>telegramma,</del> telefax, e posta elettronica <b>o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola</b> almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, <del>altrimenti convocate,</del> qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>18.3</b> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per <del>audioconferenza</del> <b>audio conferenza</b> o videoconferenza, a condizione che: (a) <del>siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</del> (a) <b>siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</b> (b) <del>che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</del> (b) <del>che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</del> (c) <del>che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla</del> (c) <b>che sia consentito agli intervenuti di</b></p>

<p>votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>--</p>	<p>partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi fornendo la relativa password.</p> <p><b>18.4</b> Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 19</u></b></p> <p><b>19.1</b> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.</p> <p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 19</u></b></p> <p><b>19.1</b> <del>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.</del> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.</p> <p><b>19.2</b> Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (g) adeguamento dello statuto alle disposizioni normative e/o a previsioni statutarie di volta in volta venute meno, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello Statuto con l'eliminazione di tali previsioni. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente</p>

	competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p><b>20.1</b> Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 20</u></b></p> <p><del>20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</del> Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>20.2</b> Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p> <p><b>20.3</b> Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato ovvero può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi.</p> <p><b>20.4</b> Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, propositive o di controllo ivi inclusi, tra gli altri, quelli raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p><b>21.1</b> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.</p> <p><b>21.2</b> Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 21</u></b></p> <p><del>21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.</del> Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.</p> <p><del>21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della</del></p>



<p>sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.</p> <p>--</p>	<p><del>sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.</del> Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.</p> <p><b>21.3</b> Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e di volta in volta l'eventuale suo sostituto, anche estranei alla Società per l'intera durata della nomina degli Amministratori o per una o più riunioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 22</u></b></p> <p><b>22.1</b> Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>22.2</b> Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 22</u></b></p> <p><del>22.1</del> Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. <b>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.</b></p> <p>Soppresso</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 23</u></b></p> <p><b>23.1</b> La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.</p> <p><b>23.2</b> I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 23</u></b></p> <p><del>23.1</del> La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni. <b>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p>Soppresso</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 24</u></b></p> <p><b>24.1</b> Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 24</u></b></p> <p><del>24.1</del> Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di</p>

<p>Amministrazione ai sensi di legge.</p> <p>--</p>	<p><del>Amministrazione ai sensi di legge.</del> La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.</p> <p><b>24.2</b> I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.</p>
<p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>25.1</b> Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.</p>
<p><b>TITOLO VII</b> COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>	<p><del><b>TITOLO VII VI</b></del> COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p><b>25.1</b> La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p><b>25.2</b> I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p><b>25.3</b> Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p style="text-align: center;"><del><b>Articolo 25-26</b></del></p> <p><del><b>25 26.1</b></del> La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p><del><b>25 26.2</b></del> I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti. I sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p><del><b>25 26.3</b></del> Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. <b>Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale</b></p>

<p>--</p> <p>--</p>	<p>e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.</p> <p><b>26.4</b> Ai componenti del collegio sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.</p> <p><b>26.5</b> Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p><b>26.1</b> La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.</p> <p><b>26.2</b> Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo <del>26-27</del></b></p> <p><del><b>26</b></del> <del><b>27.1</b></del> La <del>revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.</del> I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><del><b>26</b></del> <del><b>27.2</b></del> Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 18.3 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.</p> <p><b>27.3</b> Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di - più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione, fermo restando che ove il socio che ha presentato la Lista di Maggioranza Sindaci o un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di</p>

<p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p>Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista il voto e/o l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo determinante soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista ed esclusivamente con riferimento al voto espresso rispetto a tale altra lista.</p> <p><b>27.4</b> Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><b>27.5</b> La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p><b>27.6</b> Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p><b>27.7</b> Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><b>27.8</b> Le liste devono essere corredate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;</li> <li>(ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi</li> </ul>
---	--

<p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p>ultimi;</p> <p>(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto;</p> <p>(iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>(v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p><b>27.9</b> Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà la normativa <i>pro tempore</i> vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.</p> <p><b>27.10</b> In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.</p> <p><b>27.11</b> Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.</p> <p><b>27.12</b> La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "<b>Lista di Maggioranza Sindaci</b>") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;</p> <p>(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in</p>
---	--

<p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p>alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "<b>Lista di Minoranza Sindaci</b>") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo - che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale - e l'altro sindaco supplente.</p> <p><b>27.13</b> Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relative.</p> <p><b>27.14</b> In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.</p> <p><b>27.15</b> Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista e sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.</p> <p><b>27.16</b> Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><b>27.17</b> La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.</p>
<p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p><b>28.1</b> Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti <i>pro tempore</i> vigenti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p><b>28.2</b> In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti in</p>

	<p>materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><b>28.3</b> Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi;</li> <li>(ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</li> </ul> <p><b>28.4</b> In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.</p> <p><b>28.5</b> Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.</p> <p><b>28.6</b> In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><b>28.7</b> Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
--	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b></p> <p><b>29.1</b> La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun</p>

	<p>sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.</p> <p><b>29.2</b> Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>29.3</b> Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p>
--	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b></p> <p><b>30.1</b> La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p>
--	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b>  <b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</b></p>
--	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b></p> <p><b>31.1</b> La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p><b>31.2</b> Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.</p>
--	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b></p> <p><b>32.1</b> Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.</p> <p><b>32.2</b> Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.</p>
--	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b></p>



	PARTI CORRELATE
--	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b></p> <p><b>33.1</b> La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.</p> <p><b>33.2</b> Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni ivi incluse quelle urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><b>33.3</b> Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</p> <p><b>33.4</b> Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.</p> <p><b>33.5</b> Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di sottoporre all'Assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'Assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea</p>

	<p>rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.</p>
<b>TITOLO VIII</b> BILANCIO ED UTILI	<b>TITOLO VIII IX</b> BILANCIO ED UTILI
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b></p> <p><b>27.1</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p><b>27.2</b> Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27 34</b></p> <p><b>27-34.1</b> Invariato</p> <p><b>27-34.2</b> Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, <del>con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b></p> <p><b>28.1</b> L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28 35</b></p> <p><b>28-35.1</b> L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del <b>5%</b> (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'<del>assemblea</del> <b>Assemblea</b>. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.</p> <p><b>35.2</b> Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><b>35.3</b> I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.</p>
<b>TITOLO IX</b> SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	<b>TITOLO IX X</b> SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b></p> <p><b>29.1</b> In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29-36</b></p> <p><b>29-36.1</b> Invariato</p>
<b>TITOLO X</b> DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	<b>TITOLO X XI</b> DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b></p> <p><b>30.1</b> Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.</p> <p><b>30.2</b> Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30-37</b></p> <p><b>30-37.1</b> Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge <b>e regolamentari pro tempore vigenti.</b></p> <p><b>30-37.2</b> Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del</p>

Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello statuto con l'eliminazione di tali previsioni.	Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello <del>statute</del> <b>Statuto</b> con l'eliminazione di tali previsioni.
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti anche irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS N.T.M. S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

- 1. di adottare il nuovo statuto di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. nel testo allegato al presente verbale alla lettera “A” subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.” sul MTA, eventualmente segmento STAR; e*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Marco Francesco Eigenmann e all'Amministratore Delegato Giorgio Ferraris, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

\*\*\*\*\*

Zingonia-Verdellino, 6 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Francesco Eigenmann

STATUTO CONTENENTE LE MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCI

STATUTO SOCIALE

\* \* \*

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", la denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." (la "Società").

**ARTICOLO 2**

2.1 La Società ha sede legale in Verdellino (BG) Frazione di Zingonia.

**ARTICOLO 3**

3.1 La durata della Società è fissata sino al 2075.

**TITOLO II**

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**ARTICOLO 4**

4.1 La Società - in qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-383 - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ad altri portatori di interesse. Il presente paragrafo non modifica quanto previsto al successivo paragrafo 4.2.

4.2 La Società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- l'attività di ricerca, di studio, di progettazione, di fabbricazione, di trasformazione, di lavorazione, di confezionamento e di commercio, anche in esportazione ed importazione, sia in forma di materia prima che di semilavorato e/o di prodotto finito, di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari, presidi e dispositivi medicochirurgici, nonché di servizi, apparecchiature e parti di apparecchiature strumentali ai suddetti prodotti;

- la prestazione di servizi di organizzazione, vigilanza e controllo in materia di ricerca, studio, progettazione, fabbricazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento e commercio di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari e presidi e dispositivi medico-chirurgici;

- la prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e della tenuta della contabilità; la stesura e l'analisi di piani di fattibilità e di budget; l'organizzazione, l'esecuzione e l'analisi di piani di marketing;

- lavori e ricerche scientifiche, mediche, tecnologiche, bibliografiche e chimico-analitiche;

- l'approntamento di dossier scientifici ed amministrativi, l'assistenza tecnica degli iter burocratici degli stessi;
- la prestazione di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- la formazione del personale nelle materie di cui sopra.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e delle relative delibere del C.I.C.R. e loro successive modifiche e/o integrazioni.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI – RECESSO - OBBLIGAZIONI**

##### **ARTICOLO 5**

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 22.590.304,0 ed è diviso in n.18.705.540 Azioni Ordinarie, n. 50.000 Azioni Speciali (trattasi delle originarie n. 200.000 Azioni Speciali, di cui n.150.000 oggetto di conversione ai sensi del seguente articolo 6.4 (c), punti (i) e (ii) (A) e (B)), n. 3.500.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, entro il quinto anno (incluso) dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (partita iva 02231970167) nella Società, deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data 10 luglio 2018 (già Innova Italy 1 S.p.A.) ("Operazione Rilevante"). Inoltre, l'Assemblea straordinaria del 10 luglio 2018 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 233.320,00, mediante emissione di massime numero 2.333.200 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, fino al sesto anno (incluso) dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

5.6 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

5.7 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c..

## ARTICOLO 6

6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo, le Azioni Riscattabili ed i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia e/o Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici)

giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;

(b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

(c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;

(d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

(e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

6.6 Le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie – ed in particolare (i) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; e (ii) attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un

soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

(b) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile;

(c) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:

(i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (l' "Importo da Indennizzare"); e (b) abbia comunicato alla Società (x) di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; (y) l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (l'"Importo da Indennizzare in Natura"), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili avente controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;

(ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'Importo da Indennizzare in Natura medesimo;

(iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora - pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle Azioni Ordinarie registrati da Borsa Italiana in relazione all'Azione Ordinaria nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'Importo da Indennizzare (la "Data di Riferimento") e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le Azioni Ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione (la "Media Prezzo Sei Mesi"). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il "Valore di Riscatto");

(iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la "Comunicazione di Riscatto") dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società al socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'Importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;



(d) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;

(e) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i) (a)-(b) nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;

(f) fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l'esercizio del riscatto opererà alle condizioni di cui sopra ed avverrà senza autorizzazione da parte dell'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2357 del c.c.;

(g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società.

6.7 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali e/o delle Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni Speciali e/o Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione al pubblico con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.8 La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale, deliberato ad un valore di emissione che, incluso il sovrapprezzo, sia determinato in base al valore di mercato – pari al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni della Società negli ultimi 6 mesi – della Società, mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6.10 che segue; e (ii) fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 6.11 che segue.

6.9 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo, Azioni Riscattabili o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte delle assemblee speciali dei titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Riscattabili o di Azioni Speciali.

6.10 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo sia di Azioni Speciali, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie, di Azioni a Voto Plurimo e di Azioni Speciali in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie, alle Azioni a Voto Plurimo e alle Azioni Speciali dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali di nuova emissione da parte dei soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali si

convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di sei azioni ordinarie ogni Azioni Speciale, e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge.

6.11 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, (i) i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità; (ii) i titolari delle Azioni Riscattabili avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di riscatto – delle Azioni Riscattabili, nei limiti di legge e di compatibilità; e (iii) i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di conversione in azioni ordinarie – delle Azioni Speciali, nei limiti di legge e di compatibilità.

## **ARTICOLO 7**

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

## **ARTICOLO 8**

8.1 Il socio può recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

8.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

## **ARTICOLO 9**

9.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni o comunque assistite da warrant per la sottoscrizione di Azioni che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

## **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA**

## **ARTICOLO 10**

10.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

10.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in altri Stati Membri dell'Unione Europea.

10.4 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

10.6 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

10.7 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene di regola in unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ed anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, illustrandone i termini nell'avviso di convocazione.

10.8 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, nell'avviso di convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto; e (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli azionisti e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i membri del Collegio Sindacale possano connettersi e le modalità per ottenere la password di accesso.

10.9 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

## **ARTICOLO 11**

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 12**

12.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

13.2 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

### **ARTICOLO 13**

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal Presidente, il quale può nominare uno o più scrutatori anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

### **ARTICOLO 14**

14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.

## **TITOLO V**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 15**

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 12 (dodici) membri, determinato con deliberazione dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare.

15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

15.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 16**

16.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati, presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

16.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

16.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.

16.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.5 Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli "Amministratori Indipendenti"); se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due Amministratori Indipendenti.

16.6 La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

16.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

16.8 Le liste devono essere corredate:

(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;

(iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

16.9 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

16.10 In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

16.11 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

16.12 Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

16.13 Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

16.14 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

16.15 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, ovvero ancora qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea – fermo restando quanto previsto al successivo art. 17.1 - con le maggioranze di legge e senza ricorso al voto di lista, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.16 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

## **ARTICOLO 17**

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

- nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;

- qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;

In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi. richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

17.2 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

17.3 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

17.4 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## **ARTICOLO 18**

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi fornendo la relativa password.

18.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 19**

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (g) adeguamento dello statuto alle disposizioni normative e/o a previsioni statutarie di volta in volta venute meno, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello Statuto con l'eliminazione di tali previsioni. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

## **ARTICOLO 20**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

20.3 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato ovvero può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi.

20.4 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, propositive o di controllo ivi inclusi, tra gli altri, quelli raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.



## **ARTICOLO 21**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

21.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e di volta in volta l'eventuale suo sostituto, anche estranei alla Società per l'intera durata della nomina degli Amministratori o per una o più riunioni.

## **ARTICOLO 22**

22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

## **ARTICOLO 23**

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 24**

24.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.

24.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

## **ARTICOLO 25**

25.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

## **TITOLO VI**

### **COLLEGIO SINDACALE**

## **ARTICOLO 26**

26.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

26.2 I sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili

26.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il

diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

26.4 Ai componenti del collegio sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

26.5 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

## **ARTICOLO 27**

27.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

27.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 18.3 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

27.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di - più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione, fermo restando che ove il socio che ha presentato la Lista di Maggioranza Sindaci o un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista il voto e/o l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo determinante soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista ed esclusivamente con riferimento al voto espresso rispetto a tale altra lista.

27.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

27.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

27.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

27.8 Le liste devono essere corredate:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto;
- (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

27.9 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà la normativa pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

27.10 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

27.11 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

27.12 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo - che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale - e l'altro sindaco supplente.

27.13 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

27.14 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

27.15 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista e sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

27.16 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

27.17 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

## **ARTICOLO 28**

28.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade dalla carica.

28.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

28.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

(i) qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

(ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

28.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

28.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.

28.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

28.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

## **ARTICOLO 29**

29.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

29.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29.3 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

## **ARTICOLO 30**

30.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

## **TITOLO VII**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

## **ARTICOLO 31**

31.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dalla normativa applicabile.

31.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

## **ARTICOLO 32**

32.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

32.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

## **TITOLO VIII**

### **PARTI CORRELATE**

#### **ARTICOLO 33**

33.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.

33.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni ivi incluse quelle urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

33.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

33.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

33.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di sottoporre all'Assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'Assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

## **TITOLO IX**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ARTICOLO 34**

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

#### **ARTICOLO 35**

35.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

35.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 36**

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 37**

37.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

37.2 Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello Statuto con l'eliminazione di tali previsioni.